

REGIONE DEL VENETO



ULSS9
SCALIGERA

Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona
cod.fisc. e P. IVA 02573090236
Pec: protocollo.ulss9@pecveneto.it

U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica
Direttore: ing. Corrado Salfa

DISCIPLINARE DI GARA

SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO PRESSO I MAGAZZINI
FARMACEUTICI DELL'AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA CIG
A03084CFA4

per l'Azienda ULSS 9 Scaligera

Il RUP

ing. Corrado Salfa

documento sottoscritto con firma digitale

per l'Aggiudicatario

Il legale rappresentante

.....
(timbro e firma)

Indice generale

PREMESSE.....	4
Art.1 – PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	5
1.1 Piattaforma telematica Sintel.....	5
1.2 Comunicazioni.....	6
1.3 Chiarimenti.....	6
Art.2 – OGGETTO E DURATA.....	6
Art.3 – DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DEL CONTRATTO.....	7
Art.4 – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.....	7
Art.5 – SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	8
Art.6 – COMPILAZIONE DEL DETTAGLIO DELL’OFFERTA TECNICA.....	8
Art.7 – COMPILAZIONE DEL DETTAGLIO DELL’OFFERTA ECONOMICA.....	9
Art.8 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE.....	9
8.1 Busta della documentazione amministrativa.....	10
8.2 Busta dell’offerta tecnica.....	10
8.3 Busta dell’offerta economica.....	10
Art.9 – VALIDITÀ DELL’OFFERTA ECONOMICA.....	11
Art.10 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	11
Art.11 – COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	12
Art.12 – VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	12
Art.13 – SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	12
Art.14 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA.....	13
14.1 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica.	14
14.2 Metodo di attribuzione del punteggio complessivo dell’offerta tecnica.....	14
Art.15 – CRITERIO DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA.....	15
Art.16 – VERIFICA DI ANOMALIA DELL’OFFERTA.....	15
Art.17 – METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO.....	16
Art.18 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CLAUSOLE DI ESCLUSIONE...	16
Art.19 – AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.....	17
Art.20 – ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO.....	18
Art.21 – GARANZIA DEFINITIVA.....	18
Art.22 – RESPONSABILITÀ CIVILE E ASSICURAZIONE.....	19
Art.23 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO.....	19
Art.24 – CESSIONE DEI CREDITI.....	20

Art.25 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	21
Art.26 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ.....	21
Art.27 – RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI.....	22
Art.28 – REVISIONE DEI PREZZI.....	23
Art.29 – MODIFICHE DEL CONTRATTO.....	23
Art.30 – RECESSO UNILATERALE E RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO.....	24
Art.31 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	25
Art.32 – NORME DI RINVIO E FINALI.....	25
Art.33 – FORO COMPETENTE E CLAUSOLA COMPROMISSORIA.....	25

PREMESSE

Con **Deliberazione del Direttore Generale n 1181 del 29/11/2023**, L'Azienda Ulss 9 Scaligera ha deciso di affidare il Servizio di supporto operativo ai magazzini farmaceutici dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, come descritto nel Capitolato Tecnico allegato.

L'affidamento avverrà a mezzo di procedura negoziata, ex art.50, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n.36/2023, previa indagine di mercato mediante Avviso ai sensi dell'art.49, comma 5, del D.Lgs. n.36/2023, e aggiudicazione con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art.108, comma 2 e 4, del D.Lgs. n.36/2023.

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio dell'Azienda Ulss 9 Scaligera (codice NUTS ITH31).

La documentazione di gara comprende:

- **Avviso pubblico**

- **Disciplinare di gara e suoi allegati:**

Modello A – Dichiarazione integrativa;

Modello B – Dichiarazione accettazione clausole del contratto;

Modello C – Dichiarazione requisiti di ordine generale (ex artt.94,95,96 e 98) singolo componente;

Allegato D – Modello per la compilazione del dettaglio dell'offerta economica e

Modello per la compilazione del dettaglio dell'incidenza dei costi;

Allegato E – Informativa sul trattamento dei dati personali

Allegato F – Atto di nomina del Responsabile esterno del trattamento dei dati personali;

Modello di formulario per il Documento di gara unico europeo (DGUE);

Patto d'integrità dell'Azienda Ulss 9 Scaligera in materia di contratti pubblici;

Nota informativa sui rischi per la salute e la sicurezza presenti nell'Azienda Ulss 9 Scaligera;

Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI);

Capitolato Tecnico

Il Responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. n.36/2023 è il Direttore dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, ing. Corrado Salfa.

Art.1 – PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

1.1 Piattaforma telematica Sintel

L'Azienda Ulss 9 Scaligera utilizza quale sistema di intermediazione telematica per la procedura di gara in oggetto la piattaforma Sintel.

Il funzionamento della piattaforma Sintel avviene nel rispetto della legislazione vigente.

L'utilizzo della piattaforma Sintel comporta l'accettazione tacita e incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenuti nei documenti di gara nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla piattaforma stessa.

L'utilizzo della piattaforma Sintel avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art.1176, comma 2, c.c. ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede ex art.1375 c.c.;
- comportamento secondo correttezza ex art.1175 c.c.;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine perentorio di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità; nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della piattaforma Sintel.

L'azienda Ulss 9 Scaligera non assume alcuna responsabilità per la perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati e documenti e nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla piattaforma Sintel;
- utilizzo della piattaforma Sintel da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al disciplinare di gara e a quanto previsto dai manuali d'uso della piattaforma Sintel.

In caso di mancato funzionamento della piattaforma Sintel o di malfunzionamento della stessa, che impediscano la corretta presentazione delle offerte e non dovuti alle predette circostanze, l'Azienda Ulss 9 Scaligera si riserva di adottare i provvedimenti che ritenga necessari, al fine di assicurare la massima partecipazione.

La piattaforma Sintel garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La piattaforma Sintel è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e

delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della piattaforma Sintel sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma Sintel avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "*Modalità tecniche di utilizzo*" nell'ultima versione consultabile direttamente dalla libreria documentale della suddetta piattaforma.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica e informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nel documento "*Modalità tecniche di utilizzo*" che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della piattaforma.

1.2 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, ivi comprese le comunicazioni di aggiudicazione o le esclusioni, avvengono esclusivamente attraverso l'indirizzo PEC dichiarato nella fase di registrazione alla piattaforma Sintel.

Le comunicazioni effettuate tramite la piattaforma Sintel hanno pieno valore legale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.36/2023, nei confronti degli operatori economici concorrenti.

1.3 Chiarimenti

Potranno essere richiesti **chiarimenti** sulla presente procedura in oggetto ponendo quesiti scritti formulati in lingua italiana tramite la piattaforma Sintel da inoltrare **almeno 8 giorni prima del termine fissato per la scadenza della presentazione delle offerte**.

Le **risposte** ai chiarimenti richiesti entro il termine stabilito verranno fornite, tramite la stessa piattaforma Sintel, **almeno 4 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte**.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Sarà onere degli operatori economici offerenti consultare periodicamente la piattaforma Sintel e comunque prima della scadenza dei termini di presentazione dei chiarimenti e dell'offerta, per verificare la presenza di eventuali comunicazioni e note integrative.

Art.2 – OGGETTO E DURATA

Oggetto dell'affidamento è l'esecuzione del Servizio di supporto operativo ai magazzini farmaceutici dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, come descritto nel Capitolato Tecnico.

La durata del contratto è fissata in **6 mesi** a decorrere dall'effettivo inizio del servizio con opzione di proroga di ulteriori 3 mesi, ai sensi dell'art.120 del D.Lgs.36/2023 e nei limiti previsti dalla Legge.

Art.3 – DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo a base di gara è di € 199.200,00 oltre IVA, di cui € 100,00 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, è stato determinato stimando i quantitativi come dettagliato nella tabella sotto riportata:

Quantità	Importo unitario	Tempo	Totale
10.400 righe di carico	€ 2,80	6 mesi	€ 29.120,00
5.200 righe di carico	€ 2,40	6 mesi	€ 12.480,00
148.500,00 righe di scarico	€ 0,90	6 mesi	€ 133.650,00
318 accessi	€ 75,00	6 mesi	€ 23.850,00
Totale base d'asta			€ 199.100,00
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)			€ 100,00
Totale complessivo			€ 199.200,00

Ai sensi dell'art.41, comma 14, del D.Lgs. n.36/2023, il costo della manodopera impiegata per l'esecuzione del servizio in oggetto è stimato in € 174.212,50.

L'Azienda Ulss 9 Scaligera riconoscerà le prestazioni effettivamente effettuate e rendicontate mensilmente dall'aggiudicatario, come specificato dall'art.11 del Capitolato Tecnico.

Si precisa che il valore economico inserito su piattaforma Sintel , dall'operatore economico in sede di presentazione dell'offerta, sarà considerato solo al fine della formulazione della graduatoria di aggiudicazione della procedura, e che verrà contrattualizzato l'importo di € 199.200,00 oltre IVA 22%, in considerazione del fatto che la tipologia di servizio da considerarsi a consumo e pertanto saranno remunerati solo i servizi effettivamente resi con il prezzo unitario offerto in gara, sino alla concorrenza dell'importo contrattualizzato.

Art.4 – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Salvo deroghe previste dalla normativa vigente, i concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n.621 del 20 dicembre 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.58 del 9 marzo 2023 e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il contributo dovuto è riportato nella seguente tabella:

Numero lotto	Importo lotto	CIG	Importo contributo ANAC
1	€ 199.200,00	A03084CFA4	€ 18,00

La mancata presentazione della ricevuta di pagamento potrà essere sanata ex art.101, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n.36/2023.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento la stazione appaltante esclude l'operatore economico dalla procedura di gara in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo, ex art.1, comma 67, della Legge n.266/2005.

Art.5 – SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Gli operatori economici, aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, redigono le dichiarazioni sostitutive ex artt.19,46 e 47 del d.p.r. n.445/2000.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ex artt.19,46 e 47 del d.p.r. n.445/2000, ivi compreso il DGUE e le dichiarazioni di copia conforme, la documentazione amministrativa e l'offerta economica devono essere presentate, esclusivamente attraverso la piattaforma Sintel, in formato elettronico e sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale dell'operatore economico, o un suo procuratore.

Il dichiarante deve allegare copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di identità anche in presenza di più dichiarazioni presentate su più fogli distinti.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ex artt.18 e 19 del d.p.r. n.445/2000 ovvero – nei casi previsti – mediante autocertificazione. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D.Lgs. n.82/2005.

L'Azienda Ulss 9 Scaligera in caso di accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario ai sensi del d.p.r. n.445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art.71, comma 3, del medesimo decreto presidenziale, potrà dichiarare risolto il contratto ex art.1456 c.c..

Art.6 – COMPILAZIONE DEL DETTAGLIO DELL'OFFERTA TECNICA

L'operatore economico dovrà formulare la propria offerta tecnica predisponendo una relazione tecnica dei servizi offerti.

Tale relazione dovrà contenere una proposta tecnico-illustrativa che contenga, con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo art.14 del presente Disciplinare di gara, i seguenti elementi:

- la specificazione del numero unità di personale messe a disposizione per il servizio e gestione implementazioni eventualmente richieste;
- descrizione della struttura organizzativa dell'offerente per la gestione del servizio e a garanzia della copertura dei fabbisogni richiesti;
- la qualificazione e l'esperienza della figura del referente del servizio.

L'offerta tecnica redatta conformemente a quanto stabilito nella documentazione di gara dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal titolare o dal legale rappresentante dell'operatore economico, a pena di inammissibilità ex art.70, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n.36/2023.

L'operatore economico allega altresì all'offerta tecnica una dichiarazione sottoscritta digitalmente contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, dandone congrua motivazione.

L'operatore a tale scopo allega anche una copia sottoscritta digitalmente della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Art.7 – COMPILAZIONE DEL DETTAGLIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico dovrà formulare la propria offerta economica precisando il valore dell'importo totale offerto, **con massimo due cifre decimali**, come indicato nell'*"Allegato D – Modello per la compilazione del dettaglio dell'offerta economica e Modello per la compilazione del dettaglio dell'incidenza dei costi"*.

L'operatore economico dovrà altresì compilare il dettaglio dell'incidenza dei costi così come indicato nel medesimo *"Allegato D"*.

L'operatore economico dovrà indicare nel dettaglio dell'offerta economica, a pena di inammissibilità dell'offerta medesima:

- la ragione sociale, il codice fiscale, la partita IVA e la sede legale della Ditta;
- il luogo e la data di nascita del titolare o del legale rappresentate;
- il prezzo, determinato con le modalità previste dal presente disciplinare di gara;
- i costi della sicurezza afferenti l'attività svolta ex art.91, comma 5, del D.Lgs. n.36/2023;
- i costi del personale ex art.91, comma 5, del D.Lgs. n.36/2023.

Il valore dell'importo offerto non dovrà essere uguale o superiore alla base d'asta, a pena d'esclusione dalla procedura, ex art.70, comma 4, lettera f), del D.Lgs. n.36/2023.

L'offerta economica redatta in base allo schema di cui all'Allegato D dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal titolare o dal legale rappresentante dell'operatore economico, a pena di inammissibilità ex art.70, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n.36/2023.

Non saranno considerate ammissibili le offerte condizionate, parziali, plurime o alternative.

Art.8 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla gara gli operatori economici interessati dovranno collegarsi al sito internet:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/>

e accedere alla piattaforma Sintel.

Una volta eseguito l'accesso ed individuata la procedura in oggetto utilizzando gli appositi campi di ricerca resi disponibili dal sistema (si vedano le apposite sezioni *help-guide* e *manuali-operatore economico* del sito), **gli operatori economici interessati dovranno presentare le proprie offerte entro e non oltre il termine indicato nella**

Piattaforma Sintel a pena di esclusione dalla procedura, ex art.70, comma 4, lettera b), del D.Lgs. n.36/2023, trasmettendo la documentazione di gara richiesta ai sensi del presente Disciplinare di gara.

L'offerta è composta da:

- documentazione amministrativa;
- offerta tecnica;
- offerta economica.

8.1 Busta della documentazione amministrativa

L'operatore economico offerente dovrà inserire nella busta amministrativa la seguente documentazione debitamente compilata, ove richiesto, e sottoscritta digitalmente:

- Avviso pubblico (da sottoscrivere digitalmente per presa visione);
- Disciplinare di gara (da sottoscrivere digitalmente per presa visione);
- Capitolato tecnico(da sottoscrivere digitalmente per presa visione);
- Modello A – Dichiarazione integrativa (da compilare e sottoscrivere digitalmente);
- Modello B – Dichiarazione accettazione clausole del contratto (da compilare e sottoscrivere digitalmente);
- Modello C – Dichiarazione requisiti di ordine generale (ex artt.94,95,96 e 98) singolo componente (da compilare e sottoscrivere digitalmente);
- Allegato E – Informativa sul trattamento dei dati personali (da sottoscrivere digitalmente per presa visione);
- Allegato F – Atto di nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali, sottoscritto digitalmente per presa visione (da sottoscrivere digitalmente per presa visione);
- Modello di formulario per il Documento di gara unico europeo (DGUE) (da compilare e sottoscrivere digitalmente);
- Patto d'integrità dell'Azienda Ulss 9 Scaligera in materia di contratti pubblici (da sottoscrivere digitalmente per presa visione);
- Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) e Nota informativa sui rischi per la salute e la sicurezza presenti nell'Azienda Ulss 9 Scaligera (da sottoscrivere digitalmente per presa visione);
- Ricevuta del pagamento del contributo ANAC (da produrre e inviare);
- **Si ricorda che a far data dal 9/11/2022 vige l'obbligo per gli operatori economici di registrarsi al servizio FVOE di Anac e di presentare, allegato alla documentazione di gara, il PASSOE.**(da produrre e inviare);

8.2 Busta dell'offerta tecnica

L'operatore economico dovrà inserire **esclusivamente** nella busta tecnica la relazione tecnico-illustrativa redatta ai sensi dell'art.6 del presente Disciplinare, con gli eventuali allegati.

8.3 Busta dell'offerta economica

L'operatore economico offerente dovrà inserire **esclusivamente** nella busta economica l'"*Allegato D – Modello per la compilazione del dettaglio dell'offerta economica e Modello per la compilazione del dettaglio dell'incidenza dei costi*" compilato ai sensi dell'art.7 del presente Disciplinare di gara.

Poiché la piattaforma Sintel consente di inserire un solo valore, l'operatore economico concorrente dovrà indicare **solo l'importo del prezzo complessivo offerto per l'intero servizio** – espresso in euro, con massimo due cifre decimali, in ribasso sulla base d'asta. **Solamente tale importo verrà considerato ai fini dell'aggiudicazione.**

Qualora l'importo complessivo offerto inserito in piattaforma differisca da quello indicato nell'*Allegato D – Modello per la compilazione del dettaglio dell'offerta economica e Modello per la compilazione del dettaglio dell'incidenza dei costi*, ai fini dell'aggiudicazione **verrà considerato valido quello inserito sulla piattaforma Sintel**, ma l'offerta potrà essere esclusa se ritenuta equivoca e non certa.

L'operatore economico, per concludere il percorso guidato e procedere all'effettivo invio dell'offerta, dovrà cliccare l'apposito tasto **Invia Offerta**: solo allora verrà visualizzato a video un messaggio a conferma del buon esito dell'invio dell'offerta. La documentazione inserita e salvata sulla piattaforma Sintel nei passaggi precedenti all'invio finale – come sopra descritto – rimane infatti nello spazio telematico riservato all'operatore economico e non viene trasmessa come valida offerta.

Art.9 – VALIDITÀ DELL'OFFERTA ECONOMICA

Ciascun operatore economico, ai sensi dell'art.17, comma 4, del D.Lgs. n.36/2023 può concorrere alla procedura di aggiudicazione presentando una sola offerta per ciascun lotto.

L'offerta presentata dall'operatore economico potrà essere revocata dal medesimo entro il termine stabilito per la partecipazione alla procedura.

L'offerta vincolerà l'operatore economico per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione, ex art.17, comma 4, del D.Lgs. n.36/2023.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità dell'offerta le operazioni di gara siano ancora in corso, l'Azienda Ulss 9 Scaligera potrà richiedere agli operatori economici offerenti di confermare la validità della stessa, ex art.17, comma 4, del D.Lgs. n.36/2023, sino al nuovo termine fissato. Il mancato riscontro a tale richiesta sarà considerato come rinuncia dell'operatore economico offerente alla partecipazione alla procedura.

Art.10 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avviene mediante procedura negoziata, ex art.50, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n.36/2023, con Avviso di indagine di mercato ai sensi dell'art.49, comma 5, del D.Lgs. n.36/2023, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art.108, comma 2 e 4, del D.Lgs. n.36/2023.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	Punteggio massimo
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
Totale	100

L'Azienda Ulss 9 Scaligera potrà procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua.

Art.11 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art.93 del D.Lgs. n.36/2023.

La commissione è composta da 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto della procedura.

La commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina, ai sensi dell'art.93, comma 5, del D.Lgs. n.36/2023.

Della commissione giudicatrice può far parte il Responsabile Unico del Progetto, anche in qualità di presidente, ai sensi dell'art.51 del D.Lgs. n.36/2023.

Art.12 – VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'Azienda Ulss 9 Scaligera accede alla documentazione amministrativa di ciascun operatore economico offerente, rimanendo l'offerta economica tecnica e l'offerta economica chiuse, segrete e bloccate dalla piattaforma Sintel, e procede a:

- controllare la completezza della suddetta documentazione;
- verificarne la conformità a quanto previsto dal presente Disciplinare di gara;
- attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio, di cui all'art.13 del presente Disciplinare di gara.

Art.13 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, in particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della sola documentazione amministrativa, ivi compreso il DGUE, e con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio ex art.101 del D.Lgs. n.36/2023.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni a una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione, omessa o irregolare, era finalizzata.

Costituiscono **irregolarità essenziali non sanabili** le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ai fini dell'attivazione della presente procedura di sanatoria, l'Azienda Ulss 9 Scaligera assegna all'operatore economico un termine – non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni – perché sia trasmessa, integrata o regolarizzata la documentazione specificamente richiesta.

In caso di inutile decorso del suddetto termine, l'Azienda Ulss 9 Scaligera escluderà l'operatore economico dalla procedura di gara.

È facoltà dell'Azienda Ulss 9 Scaligera invitare gli operatori economici, se necessario, a fornire chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica ed economica nonché sui relativi eventuali allegati, ai sensi dell'art.101, comma 3, del D.Lgs. n.36/2023. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico interpellato **non possono modificare** il contenuto delle offerte stesse.

Art.14 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione dettagliati nella tabella di seguito riportata:

N°	Criterio di valutazione	Punteggio massimo attribuito (D)
1	Numero unità di personale messe a disposizione per il servizio e gestione implementazioni eventualmente richieste	35
2	Struttura organizzativa dell'offerente per la gestione del servizio e a garanzia della copertura dei fabbisogni richiesti compresa la figura del referente del Servizio	25
3	Qualificazione e l'esperienza della figura del referente del Servizio.	10
Totale		70

Ogni criterio di valutazione riceverà un punteggio il cui **coefficiente** sarà attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante a ciascun commissario(cd. "punteggio discrezionale").

Si individua una **soglia minima di accettabilità qualitativa pari a 42/70**, sul totale del punteggio di qualità all'esito delle procedure di riparametrazione previste, al di sotto della quale l'offerta tecnica verrà esclusa.

14.1 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica.

A ciascun criterio di valutazione sarà assegnato un coefficiente espresso da ciascun componente la Commissione Giudicatrice, secondo la seguente graduazione di valutazione:

Giudizio sintetico	Analisi	Coefficiente
Ottimo	Proposta completa, molto dettagliata, con soluzioni adeguate alla complessità del servizio e rispondente in maniera ottimale ai fabbisogni e agli standard qualitativi richiesti	1
Buono	Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera adeguata ai fabbisogni e agli standard qualitativi richiesti.	0,8
Sufficiente	Proposta essenziale, semplice nel dettaglio, rispondente in maniera sufficiente ai fabbisogni e agli standard qualitativi richiesti	0,6
Insufficiente	Proposta limitata non rispondente in maniera del tutto adeguata ai fabbisogni e agli standard qualitativi richiesti	0,4
Gravemente insufficiente	Proposta poco dettagliata, troppo semplificata e non rispondente ai fabbisogni e agli standard qualitativi richiesti	0,2
Inadeguato	Proposta non formulata in maniera rispondente ai fabbisogni e agli standard qualitativi richiesti	0

Il punteggio complessivo dell'offerta tecnica, risulterà applicando la metodologia di calcolo di seguito esplicita.

14.2 Metodo di attribuzione del punteggio complessivo dell'offerta tecnica

Qualora nessuna offerta abbia raggiunto il valore massimo ottenibile dal coefficiente di valutazione di ogni singolo criterio di valutazione si procederà alla **riparametrazione** (I riparametrazione) dello stesso; per ogni singolo criterio di valutazione all'offerta che ha ottenuto il punteggio più alto, sarà attribuito il punteggio massimo previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Qualora nessuna offerta abbia raggiunto il valore massimo ottenibile nel punteggio tecnico complessivo si procederà alla **riparametrazione** (Il riparametrazione) dello stesso; all'offerta che ha ottenuto il punteggio tecnico complessivo più alto sarà attribuito il punteggio massimo previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà all'attribuzione del punteggio complessivo (D) secondo la seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum_{(n)} [W_i * V_{(a)i}]$$

dove:

$C_{(a)}$ = indice di valutazione qualitativa dell'offerta (a);

$\sum_{(n)}$ = sommatoria;

n = numero totale dei requisiti;

W_i = punteggio attribuito al requisito (i);

$V_{(a)i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno, con due decimali dopo la virgola; tale coefficiente sarà determinato attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun componente la Commissione giudicatrice secondo lo schema di cui all'art.14.1 ($0 < V_{(a)i} < 1$), e sarà riparametrato nel caso nessun criterio risulti essere valutato pari a 1 (prima riparametrazione).

In caso di una sola offerta non si procederà alla riparametrazione del punteggio.

Art.15 – CRITERIO DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

All'offerta economica sarà attribuito un punteggio calcolato tramite la seguente formula denominata *“concava alla migliore offerta (interdipendente) non lineare con a<1”* oppure *“non lineare”* all'interno della piattaforma Sintel:

$$PE_i - 30 \times \left(\frac{\text{Prezzo a base d' asta} - \text{Prezzo offerto dal concorrente } i\text{-esimo}}{\text{Prezzo a base d' asta} - \text{Minor prezzo offerto}} \right)^a$$

dove:

PE_i = punteggio economico per il concorrente -iesimo

a = 0,2

Art.16 – VERIFICA DI ANOMALIA DELL'OFFERTA

La stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art.110, comma 2, del D.Lgs. n.36/2023, in presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa, richiede per iscritto all'operatore economico offerente le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando un termine non superiore a 15 giorni.

La stazione appaltante escluderà l'offerta qualora le spiegazioni fornite entro i termini non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti.

La stazione appaltante escluderà altresì l'offerta che risulti anormalmente bassa ai sensi dell'art.110, comma 5, del D.Lgs. n.36/2023.

Art.17 – METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO

Il punteggio complessivo attribuito alle offerte degli operatori economici sarà costituito dalla somma dei punteggi ottenuti dall'**offerta tecnica (qualità)**, ai sensi dell'art.14 del presente Disciplinare di gara, e dall'**offerta economica (prezzo)**, ai sensi dell'art.15 del presente Disciplinare di gara.

Il punteggio complessivo risulterà dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} + C_{bi}$$

dove:

P_i = punteggio concorrente (i)

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione *qualità* del concorrente (i)

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione *prezzo* del concorrente (i)

Art.18 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CLAUSOLE DI ESCLUSIONE

L'Azienda Ulss 9 Scaligera ai sensi dell'art.96, comma 1, del D.Lgs. n.36/2023, ha facoltà di escludere un operatore economico in qualunque momento della procedura di gara, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura stessa, in una delle situazioni di cui agli artt.94 e 95 del D.Lgs. n.36/2023.

Le circostanze di cui all'art.94 del D.Lgs. n.36/2023 sono cause di esclusione automatica; la sussistenza delle circostanze di cui all'art.95 del D.Lgs. n.36/2023 è invece accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni previste, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità (c.d. **self-cleaning**).

Se la causa di esclusione si è verificata **prima della presentazione dell'offerta**, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostantiva e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art.96, comma 6, del D.Lgs. n.36/2023;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente, dando comunicazione dell'adozione delle misure stesse a questa Amministrazione.

Se la causa di esclusione si è verificata **successivamente alla presentazione dell'offerta**, l'operatore economico adotta le misure di cui all'art.96, comma 6, del D.Lgs. n.36/2023, dandone comunicazione a questa Amministrazione.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato del reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso; se dette misure sono invece ritenute insufficienti e intempestive, ne verrà data motivata comunicazione all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di gara, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Saranno escluse in quanto inammissibili ex art.70, comma 4, del D.Lgs. n.36/2023, le offerte:

- a) non conformi ai documenti di gara;
- b) ricevute oltre i termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;
- c) in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;
- d) considerate anormalmente basse;
- e) presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria;
- f) il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura d'appalto.

Art.19 – AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

L'Azienda Ulss 9 Scaligera provvederà a comunicare, a mezzo PEC, l'esito dell'offerta all'operatore economico risultato primo nella graduatoria e a tutti gli altri operatori economici, ex art.90, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n.36/2023. Tale onere potrà essere assolto anche mediante comunicazione sulla piattaforma informatica utilizzata per la procedura o tramite l'invio dei verbali di gara.

L'aggiudicazione verrà disposta con successivo provvedimento deliberativo emanato a seguito dell'esito positivo delle verifiche ex art.94, 95, 96 e 98, del D.Lgs. n.36/2023, con efficacia immediata, ai sensi dell'art.17, comma 5, del D.Lgs. n.36/2023.

In caso di esito negativo delle suddette verifiche, l'Azienda Ulss 9 Scaligera procederà alla revoca dell'aggiudicazione; l'Azienda stessa aggiudicherà, quindi, l'appalto all'operatore economico che segue in graduatoria, procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati.

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto ex artt.88, comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del D.Lgs. n.159/2011.

La stipula del contratto avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dell'aggiudicazione ex art.55, comma 1, del D.Lgs. n.36/2023, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

La stipula del contratto avverrà, a pena di nullità, in forma scritta secondo le modalità di cui all'art.18, comma 1, del D.Lgs. n.36/2023.

Il contratto sarà sottoscritto, anche in forma elettronica, dall'Azienda Ulss 9 Scaligera nella persona del legale rappresentante o un suo delegato, e dal titolare o dal legale rappresentante dell'aggiudicatario.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali, quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipula del contratto.

Art.20 – ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

A seguito di positiva verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, l'Azienda Ulss 9 Scaligera ha facoltà richiedere l'esecuzione anticipata del contratto.

In caso di mancata stipulazione, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni richieste e già eseguite.

Art.21 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte, l'aggiudicatario dovrà costituire – presso l'Azienda Ulss 9 Scaligera – un deposito cauzionale definitivo pari al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo offerto, ex art.53, comma 4, del D.Lgs. n.36/2023.

La garanzia resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e lo svincolo avverrà, per iscritto, solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, la liquidazione dell'ultima fattura e non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e credito e ogni altra pendenza.

Tale garanzia è prestata per l'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, per l'eventuale risarcimento dei danni, nonché per il rimborso delle spese che l'Azienda Ulss 9 Scaligera dovesse eventualmente sostenere durante l'esecuzione del contratto per fatti imputabili all'aggiudicatario, derivanti da inadempimento e cattiva esecuzione.

Resta salvo il diritto dell'Azienda Ulss 9 Scaligera di intraprendere ogni ulteriore azione a propria tutela nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

L'aggiudicatario è obbligato a reintegrare la garanzia eventualmente escussa in tutto o in parte dall'Azienda Ulss 9 Scaligera, durante l'esecuzione del contratto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria, ex art.117, comma 6, del D.Lgs. n.36/2023, con addebito dei danni e delle maggiori spese.

La garanzia definitiva potrà essere prestata sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell'aggiudicatario.

La garanzia definitiva deve prevedere espressamente, ex art.117, comma 7, del D.Lgs. n.36/2023, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore

principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2. c.c., nonché l'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda Ulss 9 Scaligera.

Art.22 – RESPONSABILITÀ CIVILE E ASSICURAZIONE

L'aggiudicatario è responsabile per qualsiasi danno causato a persone e beni di sua proprietà, dell'Azienda Ulss 9 Scaligera e di terzi, che abbia a verificarsi in dipendenza dell'esecuzione del contratto e derivante dalla condotta, anche omissiva, del personale addetto dell'aggiudicatario medesimo o di altre imprese coinvolte a vario titolo nell'esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario si impegna a manlevare e a tenere indenne l'Azienda Ulss 9 Scaligera dalle azioni legali che fossero eventualmente intentate contro la medesima nonché da richieste rivolte alla stessa per i fatti sopra indicati.

A fronte degli obblighi di cui sopra, l'aggiudicatario si impegna a stipulare e mantenere in essere per tutta la durata contrattuale apposita polizza assicurativa, avente massimale non inferiore a **€ 6.000.000,00** riferito distintamente a persone e cose.

L'aggiudicatario rimane comunque responsabile per i danni non coperti o eccedenti il massimale assicurato.

L'aggiudicatario sarà tenuto a fornire, all'atto della stipula del contratto, copia della polizza assicurativa in oggetto; nonché a presentare, con la periodicità prevista dalla polizza stessa, la quietanza di pagamento dei premi, onde verificarne il permanere della validità per tutta la durata del contratto.

La mancata stipula della polizza assicurativa, la non conformità della stessa rispetto a quanto previsto nel presente articolo, nonché il mancato pagamento periodico del premio, saranno considerati inadempienza contrattuale ai fini dell'applicazione delle relative penali o della risoluzione del contratto (ex. art. 1456 c.c.).

Art.23 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste dall'art.119 del D.Lgs. n.36/2023.

L'operatore economico indica all'atto dell'offerta se intende subappaltare parte del contratto a terzi, elencando le prestazioni oggetto del subappalto e la relativa quota sull'importo contrattuale, espressa in percentuale.

L'aggiudicatario, ai sensi dell'art.119, comma 1, del D.Lgs. n.36/2023, non potrà subappaltare l'integrale esecuzione delle prestazioni né una quota superiore al 50 per cento delle stesse.

Le prestazioni oggetto del presente contratto di appalto non possono altresì formare oggetto di ulteriore subappalto in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto medesimo, ai sensi dell'art.119, comma 17, del D.Lgs. n.36/2023.

È fatto divieto all'aggiudicatario di subappaltare il servizio senza la preventiva autorizzazione dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, ex art.21 della Legge 646/1982 e s.m.i.; in caso di subappalto non autorizzato, è facoltà di questa amministrazione chiedere la

risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1456 del c.c., con escussione della garanzia definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni maggiore danno.

L'aggiudicatario deve trasmettere all'Azienda Ulss 9 Scaligera il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate.

L'autorizzazione al subappalto è sottoposta alle seguenti condizioni:

- il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
- non sussistano a carico del subappaltatore cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della parte V del Libro II del D.Lgs. n.36/2023;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o le parti di essi che si intende subappaltare;
- il contratto sottoscritto con l'aggiudicatario contenga, a pena di nullità, la clausola con la quale ciascuno assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. n.136/2010.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Azienda Ulss 9 Scaligera. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti di questa Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, nonché agli obblighi retributivi e contributivi.

I pagamenti relativi alle prestazioni effettuate dal subappaltatore verranno effettuati dall'aggiudicatario. Nei soli casi previsti dall'art.119, comma 11, del D.Lgs. n.36/2023, i pagamenti saranno effettuati dall'Azienda Ulss 9 Scaligera direttamente al subappaltatore.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art.119, comma 3, del D.Lgs. n.36/2023.

Il contratto **non può essere ceduto**, a qualunque titolo, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dell'art.120, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n.36/2023. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Art.24 – CESSIONE DEI CREDITI

L'eventuale cessione totale o parziale dei crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del contratto è consentita e disciplinata ai sensi dell'art.120, comma 12, del D.Lgs. n.36/2023.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria, e devono essere notificate all'Azienda Ulss 9 Scaligera.

L'Azienda Ulss 9 Scaligera ha facoltà di rifiutare la cessione, dandone comunicazione al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla ricevuta notifica della cessione stessa, ai sensi dell'art.6, comma 2, dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n.36/2023.

In caso di accettazione della cessione, l'Azienda Uiss 9 Scaligera potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

È assolutamente escluso che l'aggiudicatario possa cedere crediti futuri.

Art.25 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art.3 della L. n.136/2010 e s.m.i..

L'aggiudicatario dovrà comunicare all'Azienda Ulss 9 Scaligera, nei termini previsti ex art.3, comma 7 della L. n.136/2010:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Nel caso in cui le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della Società Poste Italiane s.p.a. o con mezzi idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni il contratto dovrà intendersi risolto ex art.1456 c.c..

Il mancato rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dalla L. n.136/2010 determina la risoluzione di diritto del contratto.

Art.26 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Al presente appalto si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 17 settembre 2019 e s.m.i. ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il contratto d'appalto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al Capo IV del D.Lgs. n.159/2011 e s.m.i.. In tal caso sarà anche applicata a carico dell'aggiudicatario, soggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% (dieci per cento) del valore del contratto.

L'aggiudicatario s'impegna a inserire nel contratto di subappalto o altro sub-contratto di cui all'Allegato 1, lettera a), del Protocollo di legalità una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata e automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del sub-contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del sub-contratto, informative interdittive di cui al Capo IV del D.Lgs. n.159/2011 e s.m.i.. L'aggiudicatario si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o altro sub-contratto una clausola che preveda anche l'applicazione a carico dell'impresa, soggetto dell'informativa interdittiva successiva, di una penale nella misura del 10% (dieci per cento) del valore del subappalto o del sub-contratto.

L'aggiudicatario si impegna a riferire tempestivamente all'Azienda Ulss 9 Scaligera ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio

rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione del contratto.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel presente Protocollo, costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art.83-bis del D.Lgs. n.159/2011.

Art.27 – RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI

L'aggiudicatario si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali, D.Lgs. n.196/2003 e Regolamento UE 679/2016 (GDPR), e ulteriori provvedimenti in materia.

L'aggiudicatario si impegna a improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dai citati D.Lgs. n.196/2003 e GDPR, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

Il titolare del trattamento dei dati personali degli utenti del servizio in oggetto è l'Azienda Ulss 9 Scaligera.

L'aggiudicatario si impegna ad accettare la nomina a "Responsabile esterno del trattamento" dei dati personali, acquisendone le derivanti responsabilità e a trattare i dati personali in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto dei predetti D.Lgs. n.196/2003 e GDPR (**Allegato F – da sottoscrivere digitalmente per persa visione**).

L'aggiudicatario si obbliga, in particolare, a:

- assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente, della sopra citata normativa per la protezione dei dati personali nonché degli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali e pronunce in genere emessi dall'Autorità garante per i dati personali;
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- attivare le necessarie procedure aziendali per identificare gli "Incaricati del trattamento" e organizzarli nei propri compiti;
- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al D.Lgs. n.196/2003 e GDPR così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

L'aggiudicatario si impegna a non comunicare, trasferire o condividere i dati personali dell'Azienda Ulss 9 Scaligera a terze parti, salvo qualora normativamente richiesto e informandone preventivamente l'Azienda stessa.

L'aggiudicatario può chiedere di comunicare o rendere disponibili i dati personali trattati per conto dell'Azienda Ulss9 Scaligera a uno o più sub-fornitori (di seguito anche sub-responsabili), ai quali affidare una o più specifiche attività di trattamento oggetto del contratto: in tal caso la nomina dovrà essere approvata per iscritto dall'Azienda Ulss 9

Scaligera prima dell'affidamento dell'attività di trattamento, a seguito di specifica richiesta formale.

Al fine di dare attuazione alle previsioni del regolamento UE 2016/679, l'aggiudicatario si obbliga a designare i sub-fornitori quali sub-responsabili e a far assumere agli stessi i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati personali cui si è impegnato quale Responsabile del trattamento dei dati, mediante sottoscrizione di appositi atti giuridici o contratti.

I sub-responsabili potranno trattare i dati personali nella misura in cui tale trattamento sia strettamente necessario per l'esecuzione del contratto che l'aggiudicatario ha stipulato con l'Azienda Ulss 9 Scaligera e in ogni caso nel rispetto del presente contratto.

L'aggiudicatario risponderà nei confronti dell'Azienda Ulss 9 Scaligera qualora gli eventuali collaboratori esterni e sub-responsabili del trattamento omettano di adempiere agli obblighi in materia di protezione dei dati, e dichiara e garantisce di assumersene la completa responsabilità.

Art.28 – REVISIONE DEI PREZZI

La revisione prezzi verrà riconosciuta secondo quanto previsto all'art.60 del D.Lgs. n.36/2023.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza quanto indicato all'art.60, comma 3, lettera b), del D.Lgs. n.36/2023.

Al fine di condurre l'istruttoria necessaria alla determinazione delle quote revisionali da riconoscere, dovrà essere fornita in allegato alla domanda, da presentarsi a mezzo PEC entro e non oltre il termine perentorio e decadenziale del 31 dicembre dell'anno in cui si chiede la revisione, idonea documentazione attestante l'incremento dei costi sostenuti, riconducendoli alle tipologie di indice ISTAT precisate all'art.60, comma 3, lettera b), del D.Lgs. n.36/2023.

Art.29 – MODIFICHE DEL CONTRATTO

Durante il periodo di efficacia, il contratto potrà essere modificato esclusivamente nei casi previsti dall'art.120 del D.Lgs. n.36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'art.9 del D.Lgs. n.36/2023.

L'Azienda Ulss 9 Scaligera si riserva l'opzione di richiedere, qualora in corso di esecuzione ciò si renda necessario, una variazione contrattuale in aumento fino a un massimo del 30 per cento del valore dello stesso.

L'Azienda Ulss 9 Scaligera si riserva l'opzione di richiedere, qualora in corso di esecuzione ciò si renda necessario, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino

a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle condizioni originariamente previste, ai sensi dell'art.120, comma 9, del D.Lgs. n.36/2023.

Art.30 – RECESSO UNILATERALE E RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

L'Azienda Ulss 9 Scaligera avrà diritto di recedere unilateralmente dal contratto ex art. 1373 c.c. nei seguenti casi:

- in qualunque momento dell'esecuzione del contratto, avvalendosi della facoltà ex art. 1671 c.c., tenendo indenne l'aggiudicatario dalle spese sostenute, dei servizi eseguiti o del mancato guadagno;
- in caso di cessazione dell'attività, oppure nei casi di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- nel caso in cui venga aggiudicata una procedura centralizzata a livello regionale o in area vasta per gli stessi servizi, al fine di far fronte alle nuove esigenze degli utilizzatori.

L'Azienda Ulss 9 Scaligera in caso di grave inadempimento dell'aggiudicatario agli obblighi contrattuali potrà assegnare, mediante pec, un congruo termine per adempiere, ex art.1454 c.c.; trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto si intenderà risolto.

L'Azienda Ulss 9 Scaligera si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ex art.1456 c.c., previa comunicazione scritta all'aggiudicatario, da effettuarsi mediante pec o lettera raccomandata A.R., tra gli altri, nei seguenti casi:

- frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- mancato inizio del servizio nei termini stabiliti e sospensione ingiustificata dello stesso;
- accertamento del mancato possesso o del venire meno dei requisiti necessari per lo svolgimento del servizio in oggetto in capo all'aggiudicatario o al contraente subentrante, qualora si verificasse una situazione di variazione soggettiva, ivi compresi i requisiti richiesti dalla legge per la partecipazione alla gara e per la stipula del contratto;
- a seguito del protrarsi dell'inadempimento delle obbligazioni contrattuali successivamente alla notifica di due formali diffide ex art.1454 c.c.;
- qualora ricorrano una o più condizioni ex art.122 del D.Lgs. n.36/2023;
- **in tutti gli altri casi previsti dal presente capitolato tecnico, dal disciplinare e dai restanti atti di gara.**

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite.

In caso di recesso o risoluzione del contratto sorge in capo l'Azienda Ulss 9 Scaligera si riserva la facoltà di aggiudicare all'operatore economico che segue nella graduatoria di gara il servizio in oggetto in danno all'aggiudicatario inadempiente, cui saranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Azienda Ulss 9 Scaligera. Le somme addebitate saranno prelevate dalla garanzia definitiva mediante escussione della medesima e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti dell'aggiudicatario, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni.

Art.31 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art.114 del D.Lgs. n.36/2023 il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile del contratto.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto potrà disporre di suoi delegati e collaboratori che avranno il compito di supportarlo nell'attività di coordinamento e controllo.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto verrà nominato successivamente all'aggiudicazione della procedura in oggetto. Sarà altresì cura di questa Amministrazione darne tempestiva comunicazione all'aggiudicatario.

Art.32 – NORME DI RINVIO E FINALI

Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara si fa espresso richiamo alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture di beni e servizi nonché alle norme contenute nel Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto applicabili.

Art.33 – FORO COMPETENTE E CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto sarà esclusivamente competente il foro di Verona.

In ogni caso, nelle more del pronunciamento dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicatario non potrà sospendere o interrompere il servizio, pena l'incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia della corretta esecuzione del contratto e fatta salva la possibilità per l'Azienda Ulss 9 Scaligera di agire per il risarcimento del maggior danno subito.

Ai sensi dell'art.213, comma 2, del D.Lgs. n.36/2023 il presente contratto **non prevede la clausola compromissoria** per il ricorso all'arbitrato, pertanto non sarà ammesso il ricorso al negozio compromissorio successivamente alla stipulazione del contratto stesso.

Il Direttore
(ing. Corrado Salfa)

[Documento sottoscritto con firma digitale]

REGIONE DEL VENETO



ULSS9
SCALIGERA

Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona
cod.fisc. e P. IVA 02573090236
Pec: protocollo.aulss9@pecveneto.it

U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica
Direttore: ing. Corrado Salfa

ALLEGATO 1

CAPITOLATO TECNICO

SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO PRESSO I MAGAZZINI
FARMACEUTICI DELL'AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA CIG
A03084CFA4

per l'Azienda ULSS 9 Scaligera

II RUP

ing. Corrado Salfa

documento sottoscritto con firma digitale

per l'Aggiudicatario

Il legale rappresentante

.....
firma digitale

Verona,

Indice generale

Art.1 – OGGETTO.....	3
Art.2 – DURATA DEL CONTRATTO.....	3
Art.3 – FINALITÀ, CARATTERISTICHE E FABBISOGNO.....	3
Art.4 – VALORE DELL'APPALTO.....	3
Art.5 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	4
Art.6 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO.....	7
Art.7 – CLAUSOLA SOCIALE.....	9
Art.8 – NOMINA DEL REFERENTE DELL'AGGIUDICATARIO.....	9
Art.9 – ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	9
Art.10 – CONTROLLO, INADEMPIMENTI, CONTESTAZIONI E PENALITÀ.....	10
Art.11 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO.....	11
Art.12 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	11

Art.1 – OGGETTO

La presente procedura ha per oggetto l'appalto del servizio di supporto operativo ai magazzini farmaceutici dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, comprendente la ricezione, il controllo, il prelievo, la movimentazione, il trasporto di beni di magazzino farmaceutico e la loro relativa consegna, articolato nella attività di seguito dettagliate.

L'appaltatore è tenuto a gestire l'attività con la propria autonoma organizzazione aziendale, nonché a proprio completo e integrale rischio d'impresa.

Il servizio andrà reso presso i magazzini farmaceutici dell'Azienda Ulss 9 Scaligera nelle seguenti strutture:

- Presso il P.O. di Legnago (sede secondaria);
- UOC FARMACIA presso il P.O. di San Bonifacio (sede principale)

Art.2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto relativo al servizio in oggetto avrà **durata di 6 mesi** a decorrere dall'effettivo inizio del servizio. Si rimanda all'art. 2 del Disciplinare di gara per ulteriori specifiche.

Art.3 – FINALITÀ, CARATTERISTICHE E FABBISOGNO

Il volume di attività, precisato nel seguito, che gli addetti dovranno assicurare corrisponde mediamente a un quantitativo **semestrale**, così articolato:

- **10.400 righe di carico**, per beni/prodotti consegnati e da sistemare in magazzino nelle ubicazioni dedicate
- **5.200 righe di carico** per beni/prodotti "in transito" da consegnare direttamente alle Unità richiedenti
- **148.500 righe di scarico**, per evadere ordini con preparazione ceste e roll per consegna ai reparti e al servizio trasporti verso altre sedi
- **318 accessi complessivi**.

Le quantità di cui sopra devono intendersi puramente indicative e potranno variare durante l'esecuzione del contratto, pertanto la remunerazione delle prestazioni avverrà per le effettive quantità che andranno opportunamente rendicontate, nei limiti previsti dall'art.120, D.Lgs n.36/2023.

Art.4 – VALORE DELL'APPALTO

L'importo a base d'asta è determinato come stabilito nel Disciplinare di gara e risulta essere pari a **€ 199.200,00 oltre IVA, di cui € 100,00 per oneri per la sicurezza**; l'insieme delle attività prestate è interamente remunerato, ogni onere compreso, in funzione del quantitativo di righe di carico, di righe di scarico e accessi eseguiti nel periodo rendicontato per la fatturazione, al corrispettivo unitario precisato nel modulo di offerta e all'art. 3 del Disciplinare di gara.

Si precisa che il valore economico inserito su piattaforma Sintel , dall'operatore economico in sede di presentazione dell'offerta, sarà considerato solo al fine della formulazione della graduatoria di aggiudicazione della procedura, e che verrà contrattualizzato l'importo di € 199.200,00 oltre IVA 22%, in considerazione del fatto che la tipologia di servizio è da considerarsi

a consumo e pertanto saranno remunerati solo i servizi effettivamente resi con il prezzo unitario offerto in gara, sino alla concorrenza dell'importo contrattualizzato.

Art.5 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere assicurato nelle seguenti sedi e con le seguenti modalità:

- presso Servizio di farmacia Ospedale di Legnago, garantendo tassativamente la presenza di un operatore tutti i giorni dal lunedì al venerdì, con remunerazione per accesso.
- presso il Servizio di farmacia Ospedale di San Bonifacio (magazzino aziendale), garantendo tassativamente la presenza di operatori sufficienti a svolgere le attività giornaliere, e con remunerazione per riga lavorata.

In ragione della necessità di assicurare la presenza minima di addetti a garanzia della regolarità e continuità di cura nelle strutture sanitarie servite è necessario che negli orari di servizio di seguito indicati il nucleo minimo di operatori presenti presso il Magazzino farmaceutico dell'Ospedale di San Bonifacio risulti composto da almeno 8 (otto) unità.

La gestione del Magazzino dei Servizi di Farmacia, comprensivo degli Uffici Arrivi, afferente alla Farmacia Ospedaliera sede di Legnago e San Bonifacio, prevede le seguenti fasi:

- 1) ricevimento merci e controllo;
- 2) stoccaggio (solo Magazzino);
- 3) evasione richieste;
- 4) consegna colli alle UO/Servizi e ai vari fornitori;
- 5) organizzazione delle consegne (colli verso tutti i servizi serviti dall'Azienda Ulss 9 Scaligera);
- 6) coordinamento attività degli operatori a carico del referente nominato dall'appaltatore.

5.1 Ricevimento merci e controllo (Ufficio Arrivi)

L'assunzione in carico dei beni acquistati deve essere preceduta da un accertamento circa l'esatta loro rispondenza alle caratteristiche tecnico-merceologiche.

Pertanto al ricevimento dei prodotti consegnati dai fornitori al Magazzino del Servizio di Farmacia e agli Uffici Arrivi dovranno essere effettuate le seguenti operazioni:

1 - controllo della consegna rispetto all'ordine di acquisto, con la corrispondenza della destinazione dei prodotti (sede di consegna) indicata nel documento di trasporto che accompagna la merce e quella indicata nell'ordine di acquisto;

2 - verifica dell'integrità dell'imballaggio esteriore;

3 - verifica della merce e dei colli consegnati in corrispondenza di quanto indicato nella bolla (se su tablet reperire il DDT all'interno delle scatole), con controlli a campione in caso di grosse forniture;

4 - apposizione su ogni bolla di consegna del timbro dell'Azienda Ulss 9 Scaligera con la data e la dicitura "con riserva di controllo quali-quantitativa" e relativa firma per esteso dell'incaricato che si occupa della ricezione;

5 - collocazione nel magazzino di tutti i prodotti in arrivo;

6 - per i farmaci stupefacenti l'operatore è tenuto esclusivamente al controllo del numero dei colli da verificare sul documento DDT al momento dell'arrivo della merce. Il controllo della Bolla dei farmaci stupefacenti è di competenza del Farmacista Referente. Il collo contenente farmaci stupefacenti deve essere consegnato direttamente al Farmacista Referente del Servizio, per la presa in carico sul registro dei farmaci stupefacenti;

7 - ricezione dei farmaci da frigo, controllo del rispetto della *cold chain*, verifica delle bolle e collocazione urgente nei vari frigoriferi.

Nel caso in cui l'imballaggio e/o il materiale presentino tracce di danneggiamento, o nel caso in cui le modalità di trasporto e scarico non risultino essere conformi ai requisiti indicati nelle specifiche fornite dal fornitore, il personale addetto al Magazzino e Ufficio Arrivi lo annota sul documento di trasporto, facendolo poi sottoscrivere al trasportatore stesso.

Eventuali non conformità tra quanto ordinato e quanto consegnato dal fornitore devono essere comunicate al personale sanitario incaricato del caricamento delle bolle, al fine di concordare le modalità per contestare la consegna o modificare l'ordine. Per questa attività è necessaria la presenza di tre operatori dedicati, uno presso l'Ufficio Arrivi e due addetti al controllo incrociato delle bolle con il rispettivo ordine di acquisto.

5.2 Stoccaggio

Gli operatori del Magazzino devono controllare e sistemare nelle apposite scaffalature gli articoli in arrivo, prestando la massima attenzione per evitare il danneggiamento degli stessi.

Tutti gli articoli gestiti dal Servizio di Farmacia riportano, nella codifica del prodotto, la loro collocazione pertanto l'operatore deve scrupolosamente rispettare la corretta ubicazione dei vari prodotti anche al fine di agevolare la rapida attività di prelievo.

Tutti i prodotti devono essere collocati con il criterio della rotazione della merce, e devono essere ordinati in funzione della data di scadenza.

Tutti gli scaffali devono esser mantenuti ben in ordine.

5.3 Evasione richieste

Il personale sanitario dei Servizi di Farmacia consegna agli operatori le stampe delle movimentazioni richieste dai vari reparti e utenti.

Il personale dell'appaltatore addetto al Magazzino provvederà ad evadere le richieste di reparto/servizio prelevando gli articoli dalla propria collocazione nel Magazzino Farmacia.

In ogni collo dovrà essere inserita la copia della bolla evasa, firmata per esteso con NOME e COGNOME dell'operatore che ha preparato la dispensa; considerata la complessità delle richieste, per questa attività è assolutamente necessaria la presenza giornaliera di almeno un operatore per GRUPPO DI RICHIESTE.

Gruppo richieste:

- CDR DISTRETTO 1 e 2
- CDR DISTRETTO 3
- CDR DISTRETTO 4
- OSPEDALE SAN BONIFACIO
- OSPEDALI BUSSOLENGO – LEGNAGO – VILLAFRANCA DI VERONA
- DISTRETTI TERRITORIO
- ADI

5.4 Consegna colli alle UO/Servizi e ai vari fornitori

Il servizio in oggetto prevede:

- l'attività di consegna colli alle Ditte e al Servizio Trasporti che effettuano le consegne presso i presidi ospedalieri e territoriali dell'Azienda Ulss 9 Scaligera. Per tale attività si utilizza il carrello elevatore semovente in dotazione al magazzino con conducente a bordo, manovrato dall'operatore dell'aggiudicatario, munito di specifica abilitazione ed eventuale aggiornamento (ex art.73 D.Lgs. n.81/2008 e Accordo Stato Regioni del 22.02.2012);
- consegna dei colli ai piani con roller o con l'utilizzo di transpallets.

Come stabilito dall'art.72, comma 2, del D.Lgs.81/2008 e s.m.i. dovrà essere fornito all'Azienda Ulss 9 Scaligera un elenco, su carta intestata e firmato dal responsabile legale

dell'aggiudicatario, che riporti il nominativo dei lavoratori addetti all'uso delle attrezzature di lavoro (carrelli elevatori, transpallets, etc.) concesse in uso dall'Azienda Ulss 9 Scaligera, e la relativa documentazione attestante la formazione e addestramento dei medesimi lavoratori, conformemente alle disposizioni dell'art. 73 del D. Lgs. 81/2008. La documentazione dovrà essere integrata nel corso dell'appalto in relazione alla presenza di nuovi lavoratori dell'aggiudicatario.

Dette attività, anche in ragione di come vengono in seguito definiti i corrispettivi, possono essere categorizzate come riportato:

- 1) Attività di carico: ricevimento merci, controllo, movimentazione, stoccaggio dei beni e prodotti a magazzino collocandoli nelle ubicazioni già definite;
- 2) Attività di scarico: raccolta e lavorazione delle richieste (picking) per confezionamento ceste e roll, smistamento per la consegna dei beni alle Unità richiedenti, nonché trasporto di tutte le tipologie di beni dal Magazzino ai vari punti di consegna, presso la medesima struttura ospedaliera;
- 3) Accesso: l'attività svolta per assicurare il servizio in oggetto verrà computata e remunerata per numero di accessi, intendendo per accesso una prestazione avente tipicamente durata di 4 ore con variabilità in più e in meno di 15 minuti. Le prestazioni che comportino attività con impegno inferiore a 4 ore verranno comunque compensate computando frazioni intere di accesso. Il corrispettivo unitario per accesso posto a base di gara è di € 75,00.

Le attività di coordinamento e monitoraggio che devono essere assicurate dall'aggiudicatario devono intendersi interamente compensate nell'ambito del corrispettivo unitario di cui sopra e non andranno pertanto specificatamente rendicontate e remunerate; a tale scopo andrà comunicato il nominativo del referente dell'aggiudicatario che dovrà rapportarsi con il DEC per ciò che è inerente all'esecuzione del contratto.

Detto servizio di ricevimento, movimentazione e trasporto merci, viene svolto in piena autonomia da parte dell'aggiudicatario con proprio personale ed impiego dei mezzi messi a disposizione dalla Stazione Appaltante; il personale di Farmacia assicura in ogni caso la gestione informatizzata delle richieste d'ordine, il Coordinamento generale e la sorveglianza delle attività appaltate.

Tutti i servizi potranno subire variazioni a seconda di esigenze e modalità organizzative del committente, senza alcun onere aggiuntivo per questa Amministrazione, che riconoscerà unicamente i servizi realmente svolti e le prestazioni effettivamente erogate, secondo quanto indicato in offerta.

Si precisa che il servizio di supporto operativo ai magazzini dovrà essere operativo dal lunedì al venerdì, assicurando le attività di carico e scarico delle merci, la collocazione delle stesse in magazzino e la preparazione delle consegne con l'utilizzo dei principali applicativi in uso, nonché la possibilità di utilizzare il muletto in dotazione.

Il servizio richiesto presso la sede principale di San Bonifacio si svolgerà con un turno lavorativo richiesto, dal Lunedì al Venerdì, di 6 ore, ricomprese nella fascia oraria indicata 08:00 – 15:00, secondo turni di presenza che concorderà l'appaltatore con il DEC in fase esecutiva. (assicurando il rispetto dell'ora di pausa oltre le 6 ore lavorative che devono intendersi a totale carico dell'appaltatore essendo l'appalto regolato da corrispettivo a prestazione e non a corrispettivo orario.) A detto impegno si aggiunge la necessità di assicurare un giorno alla settimana (di regola il Giovedì) la presenza di 1 operatore, abilitato all'uso del carrello elevatore anche nella fascia oraria 15:00 – 18:00.

Per quanto riguarda la sede secondaria di Legnago è richiesta la copertura di turno dal Lunedì e Venerdì dalle ore 08:30 alle ore 16:30, da compensarsi per accesso come specificato al precedente punto 3.

L'aggiudicatario dovrà svolgere i servizi richiesti a norma di legge e a regola d'arte per tutta la durata dell'appalto, prestando la massima collaborazione con l'Azienda Ulss 9 Scaligera, nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza contrattuale.

Nella remunerazione sono ricomprese tutte le voci di costo derivanti dallo svolgimento delle attività in precedenza precisate.

La determinazione del numero di addetti da impiegare spetta all'aggiudicatario; si fa presente in ogni caso che dovrà essere garantita la presenza di un referente dell'appaltatore e di n. 2 operatori qualificati per l'impiego del muletto.

In ragione dell'evolversi del quadro epidemico le esigenze di servizio potrebbero comportare prestazioni in altre fasce orarie con disponibilità anche nei giorni festivi e prefestivi.

I dispositivi informatici, il software – qualora se ne richieda l'uso e previo specifico addestramento – nonché i muletti saranno forniti dall'Azienda Ulss n. 9 Scaligera.

Art.6 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Il personale impiegato per lo svolgimento del servizio dovrà:

1. esprimersi correttamente in lingua italiana, assicurando la corretta e responsabile esecuzione del servizio;
2. mantenere un contegno irreprensibile e dovrà adeguare la sua condotta, per quanto compatibile, alle previsioni del Codice di comportamento ex D.Lgs. n.33/2013, mantenendo un comportamento ed un'immagine adeguati alla funzione;
3. indossare un abbigliamento concordato con questa Amministrazione ed essere dotato dei necessari Dispositivi di Protezione Individuali;
4. essere dotato di apposito cartellino identificativo ed attenersi scrupolosamente alle disposizioni fornite dall'Azienda Ulss 9 Scaligera;
5. operare senza compromettere, in alcun caso, il regolare svolgimento dell'attività, avendo cura di non arrecare danno ad attrezzature e manufatti esistenti;
6. essere in possesso del requisito di sana e robusta costituzione fisica, risultante da idonea certificazione Sanitaria, a cura e spese dell'aggiudicatario. In ogni momento l'Azienda Ulss 9 Scaligera potrà disporre l'accertamento del possesso di tale requisito;
7. essere personale di sicura moralità (si intende che dovrà godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza) e in grado di osservare diligentemente tutte le norme e le disposizioni regolamentari in vigore presso l'Azienda Ulss 9 Scaligera;
8. non accettare dagli utenti, per nessuna ragione, alcun compenso in qualsiasi forma offerto (mance, regalie, etc.);
9. rifiutare di fornire notizie riguardanti pazienti, terapie, etc.;
10. rispettare il divieto di fumare.

In caso di emergenza sanitaria il personale che verrà impiegato nel servizio in argomento dovrà essere in possesso di quanto previsto per i dipendenti del comparto Sanità.

L'aggiudicatario riconosce all'Azienda Ulss 9 Scaligera la facoltà di richiedere la sostituzione del personale addetto allo svolgimento delle prestazioni contrattuali qualora fosse ritenuto non idoneo alla perfetta e regolare esecuzione del Servizio. In tal caso, a seguito di motivata richiesta da parte dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, l'aggiudicatario s'impegna a procedere alla sostituzione delle risorse con figure professionali di pari inquadramento e di pari esperienza e capacità, entro il termine di 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'Azienda Ulss 9 Scaligera. L'esercizio di tale facoltà da parte dell'Azienda Ulss 9 Scaligera non comporterà alcun maggiore onere per la stessa.

I servizi oggetto del presente capitolato potranno essere svolti anche in affiancamento al personale dell'Azienda Ulss 9 Scaligera e, ancorché svolti all'interno delle sedi di questa Amministrazione, non comporteranno vincoli di subordinazione né obbligo del rispetto dell'orario di lavoro del personale dell'Azienda stessa, non potendosi in nessun caso configurare rapporti di impiego e diritti corrispondenti.

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza delle norme vigenti relative alle assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro, alla disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia e alle altre disposizioni che potranno essere emanate nel corso del rapporto contrattuale

L'aggiudicatario si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori occupati nel servizio oggetto dell'appalto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro nazionali e locali applicabili alla data di aggiudicazione dell'appalto, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni dei contratti collettivi che venissero successivamente stipulati.

L'aggiudicatario si impegna ad osservare tutte le disposizioni derivanti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi riguardanti l'utilizzazione e l'assunzione della mano d'opera, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali.

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà comunicare l'elenco nominativo di tutti i lavoratori che saranno utilizzati nell'esecuzione dell'appalto.

Art.7 – CLAUSOLA SOCIALE

Ai fini di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, ex art. 57 Dlgs. n. 36/2023, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferme restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore subentrante e le esigenze tecnico-organizzative previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato ex art.57 D.Lgs. n.36/2023, il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, garantendo l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore. Si allega al presente Capitolato tecnico (Allegato A) il dettaglio informativo del personale impiegato dall'attuale aggiudicatario del servizio.

Art.8 – NOMINA DEL REFERENTE DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario dovrà comunicare il nominativo del referente del Servizio con il quale l'Azienda Ulss 9 Scaligera dovrà interfacciarsi per ciò che concerne l'esecuzione del contratto; il referente dovrà anche garantire la reperibilità telefonica per comunicazioni tempestive, in caso di necessità.

Tale Referente rappresenterà l'unico riconosciuto dall'Azienda Sanitaria e sarà la persona con cui dovrà interfacciarsi il DEC per la gestione di problematiche relative al servizio.

L'aggiudicatario indicherà come referente uno tra gli operatori addetti al servizio in oggetto, ai sensi dell'art.4 del presente Capitolato tecnico, qualora venisse designato un soggetto diverso, nulla sarà riconosciuto all'aggiudicatario per la presenza che lo stesso assicurerà presso le sedi operative.

Art.9 – ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Oltre a quanto previsto nel presente capitolato tecnico, l'aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattualmente affidate nella piena e totale osservanza delle normative e delle leggi nazionali e regionali vigenti e nella piena e totale osservanza dei regolamenti, anche locali, tra l'altro in materia di:

- gestione dei servizi affidati;
- responsabilità civile nei confronti di soggetti terzi;
- sicurezza, salute e igiene dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- assunzioni obbligatorie e patti sindacali;
- trattamento economico e normativo del personale addetto come stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore;
- adempimenti fiscali relativi alle attività del servizio in oggetto;

- previdenza e assistenza obbligatorie.

L'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione tutte le risorse umane e strumentali necessarie al corretto funzionamento del servizio in tutte le sue articolazioni, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge ed eventuali successive modifiche.

L'aggiudicatario deve essere in possesso delle previste autorizzazioni di legge e licenze rilasciate dalla competenti autorità, in ordine all'esecuzione del presente contratto.

L'accertata violazione degli oneri di cui al presente articolo essi sarà considerata, dall'Azienda Ulss 9 Scaligera, inadempienza contrattuale ai fini dell'applicazione delle relative penali o della risoluzione del contratto ex art.1456 c.c., previa diffida all'aggiudicatario.

Art.10 – CONTROLLO, INADEMPIMENTI, CONTESTAZIONI E PENALITÀ

Durante la vigenza contrattuale l'Azienda Ulss 9 Scaligera, per mezzo del proprio personale, ha piena facoltà di esercitare in ogni momento gli opportuni controlli relativi all'esecuzione, in ogni sua fase, del contratto.

Qualora l'aggiudicatario non attenda a tutti gli obblighi ovvero violi le disposizioni del presente contratto, fermo restando quanto previsto dal Codice Civile, sarà soggetto all'applicazione di penalità previste in caso di non conformità o ritardi previsti dal D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i..

In caso di accertato inadempimento contrattuale l'Azienda Ulss 9 Scaligera potrà applicare, a sua esclusiva discrezione e per ogni contestazione, una penale da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 1.000,00.

Nel caso che le inadempienze siano quelle di seguito elencate la penale viene fissata come di seguito precisato:

- mancato rispetto del n° minimo di presenze per il Magazzino farmaceutico : € 200,00 a persona e per giornata di assenza;
- mancato rispetto delle direttive impartite dal DEC : € 200,00 cad una e per ogni giorno sino all'attuazione di quanto disposto;
- mancato rispetto dell'esecuzione della turnistica di lavoro concordata con il DEC : € 200,00 per ogni giorno.

Nel caso vengano contestate le righe lavorate quotidianamente, per errata composizione di quanto distribuito o errata allocazione di quanto ricevuto, verrà applicata una penale consistente nel riconoscimento del solo 50% del corrispettivo delle righe lavorate. Per reiterate contestazioni della correttezza delle righe lavorate potrà essere richiesto l'allontanamento dell'operatore responsabile.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, o un suo delegato, contesterà per iscritto l'inadempimento, chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l'hanno determinato e fissando un congruo termine entro il quale le stesse dovranno essere rimosse. Entro il medesimo termine dovranno anche essere fatte pervenire all'Azienda Ulss 9 Scaligera le contro deduzioni scritte dell'aggiudicatario, valutate le quali, l'Azienda stessa deciderà sull'applicazione delle penali; di esse sarà data comunicazione per iscritto all'aggiudicatario a mezzo pec o Raccomandata a.r..

L'ammontare delle penali sarà addebitato sui crediti derivanti dal contratto cui esse si riferiscono e dovrà essere portato in detrazione nella prima fatturazione utile. Mancando crediti o essendo gli stessi insufficienti, l'ammontare delle penalità sarà addebitato sulla cauzione; in tal caso, l'aggiudicatario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo ammontare originario, entro 30 giorni dal ricevimento della lettera di avvenuto prelievo.

L'addebito delle penali di cui al presente articolo non esonera l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale stessa.

L'aggiudicatario prende altresì atto che l'addebito delle penali di cui al presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda Uiss 9 Scaligera di agire per il risarcimento di eventuali maggiori danni.

L'Azienda Uiss 9 Scaligera, in caso di prolungarsi dell'inadempimento, ha insindacabile facoltà di ricorrere ad altri operatori economici per l'effettuazione del servizio; in tal caso i maggiori oneri saranno a carico dell'aggiudicatario.

L'Azienda Uiss 9 Scaligera si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora l'ammontare della somma delle penali applicate superi il 10% del valore del contratto, ex art.126 D.Lgs. n.36/2023.

Art.11 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Per il riconoscimento delle prestazioni effettuate l'aggiudicatario dovrà inviare mensilmente al DEC rendicontazione delle stesse, che saranno remunerate con le tariffe offerte in gara.

A seguito dell'attestazione della regolare esecuzione del servizio da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, o un suo delegato, l'aggiudicatario potrà emettere e inviare corrispondente fattura elettronica, previa emissione di ordine NSO da parte di questa Amministrazione.

Il pagamento della fattura avrà luogo entro 60 giorni dalla data di ricezione della stessa.

Il pagamento sarà subordinato all'accertamento della regolarità contributiva del fornitore (DURC).

L'Azienda Uiss 9 Scaligera potrà sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all'aggiudicatario cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione del contratto (ex art. 1460 c.c.), fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali.

Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

L'Azienda Uiss 9 Scaligera si riserva di fornire alla ditta aggiudicataria indicazioni relative alla corretta fatturazione delle prestazioni oggetto del presente appalto.

Art.12 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è il Direttore del Servizio di Farmacia UOSD di San Bonifacio. Si rimanda all'art.31 del Disciplinare di gara per ulteriori specifiche.

Allegati:

-Allegato A (Dati personale attualmente in servizio)

II RUP
(ing. Corrado Salfa)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e del D.Lgs.07/03/ 2005, n. 82 e s.m.i.

DATI PERSONALE RELATIVO AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO PRESSO I MAGAZZINI FARMACEUTICI DELL'AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA

DATORE DI LAVORO: GLOBO SERVICE S.r.l.

	IDENTIFICATIVO DIPENDENTE (INIZIALI E DATA DI NASCITA)	DATA ASSUNZIONE	CCNL APPLICATO	SEDE DI LAVORO	FULL TIME	PART-TIME (INDICARE %)	MONTE ORE SETTIMANALE SVOLTO	QUALIFICA	LIVELLO	MANSIONE	TIPOLOGIA DI CONTRATTO	SCADENZA DI CONTRATTO	IMPORTO RAL ANNUALE
1	A.P. 01/04/1962	15/06/2023	PULIZIA/MULTISERVIZI	OSPEDALE SAN BONIFACIO		75	30	MAGAZZINIERE	2	ADDETTO AL MAGAZZINO	TEMPO INDETERMINATO		
2	B.M. 02/07/1980	15/06/2023	PULIZIA/MULTISERVIZI	OSPEDALE SAN BONIFACIO		75	30	MAGAZZINIERE	2	ADDETTO AL MAGAZZINO	TEMPO INDETERMINATO		
3	C.L.E. 26/03/1988	15/06/2023	PULIZIA/MULTISERVIZI	OSPEDALE SAN BONIFACIO		75	30	MAGAZZINIERE	2	ADDETTO AL MAGAZZINO	TEMPO INDETERMINATO		
4	G.J. 19/05/1981	15/06/2023	PULIZIA/MULTISERVIZI	OSPEDALE LEGNAGO		85	34	MAGAZZINIERE	2	ADDETTO AL MAGAZZINO	TEMPO INDETERMINATO		
5	G.M. 07/01/1976	15/06/2023	PULIZIA/MULTISERVIZI	OSPEDALE SAN BONIFACIO		75	30	MAGAZZINIERE	2	ADDETTO AL MAGAZZINO	TEMPO INDETERMINATO		
6	R.N. 17/06/1977	15/06/2023	PULIZIA/MULTISERVIZI	OSPEDALE SAN BONIFACIO		75	30	MAGAZZINIERE	2	ADDETTO AL MAGAZZINO	TEMPO INDETERMINATO		
7	S.P.M. 12/12/1988	15/06/2023	PULIZIA/MULTISERVIZI	OSPEDALE SAN BONIFACIO		75	30	MAGAZZINIERE	2	ADDETTO AL MAGAZZINO	TEMPO INDETERMINATO		
8	S.G. 03/12/1974	15/06/2023	PULIZIA/MULTISERVIZI	OSPEDALE SAN BONIFACIO	100		40	RESPONSABILE	4	GESTIONE DEL PERSONALE	TEMPO INDETERMINATO		€ 40.000,00
9	Z.M. 05/01/1980	15/06/2023	PULIZIA/MULTISERVIZI	OSPEDALE SAN BONIFACIO		75	30	MAGAZZINIERE	2	ADDETTO AL MAGAZZINO	TEMPO INDETERMINATO		
10	F.D. 09/04/2002	17/07/2023	PULIZIA/MULTISERVIZI	OSPEDALE SAN BONIFACIO		75	30	MAGAZZINIERE	1	ADDETTO AL MAGAZZINO	TEMPO DETERMINATO	31/10/2023	
11	P.D. 27/02/1970	01/08/2023	PULIZIA/MULTISERVIZI	OSPEDALE SAN BONIFACIO		75	30	MAGAZZINIERE	2	ADDETTO AL MAGAZZINO	TEMPO DETERMINATO	30/11/2023	